CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BERTÈ**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 18 aprile 1964

—

Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge propone l'istituzione della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici, presso l'università di Genova che è già dotata dalla Facoltà di ingegneria.

Tra le considerazioni che sono state espresse a favore del disegno di legge, il relatore ritiene di porre in evidenza le seguenti:

a) l'istituzione della Facoltà di architettura in Genova viene incontro a una sentita esigenza della regione ligure nella quale oltretutto « vive da secoli una imponente ed autorevole tradizione edilizia e architettonica ». Enti locali e diverse organizzazioni della regione si sono fatti interpreti di questa esigenza con assidue sollecitazioni e con chiare dimostrazioni di quanto sia avvertita la necessità di una immediata risoluzione del problema;

b) il provvedimento incomincia a rispondere – per ora limitatamente al biennio propedeutico – alle giuste aspettative di numerose famiglie liguri le quali auspicano di potere avviare i figli allo studio dell'architettura senza dovere affrontare l'onere del loro mantenimento lontano dalla residenza familiare;

c) il provvedimento giova al necessario sfollamento delle Facoltà di architettura di Milano e di Torino;

d) l'istituzione, per ora, del biennio di studi propedeutici si pone come operante pre-

messa, nei limiti delle possibilità attuali, alla istituzione in Genova dell'intera Facoltà di architettura secondo le logiche previsioni di un organico e pluriennale piano di sviluppo della scuola.

Durante la discussione del provvedimento presso la VIII Commissione sono emerse talune considerazioni critiche di carattere generale: da parte di alcuni colleghi si è insistito, cioè, sulla necessità che l'istituzione di ogni nuova Facoltà universitaria avvenga nel quadro di una concezione organica e programmata, su base nazionale, dello sviluppo della scuola evitando provvedimenti di portata limitata imposti da situazioni locali.

Il relatore, che in linea di principio condivide le suaccennate considerazioni critiche, registra per altro che nella maggioranza degli interventi svolti nella seconda seduta della Commissione (14 ottobre 1964) è emerso il criterio che non sarebbe saggia politica quella che, pur perseguando ottime finalità e ricercando i mezzi migliori per conseguirle, non tenesse conto – nella scelta dei modi e dei tempi – delle manifeste ed impellenti esigenze in atto.

È da tenere presente che già da due anni la Facoltà (biennio propedeutico) funziona in Genova e vi sono pertanto molti studenti che vedrebbero compromessi, se non annullati, gli anni di studio fatti qualora questo provvedimento non ottenesse l'approvazione del Parlamento; ed esistono molti studenti che attendono l'approvazione del provvedimento per iscriversi al biennio.

Invero, l'Università di Genova (come è stato ricordato dal Ministro della pubblica istruzione durante la riunione 14 ottobre 1964 della VIII Commissione), dietro insistenti sollecitazioni di Amministrazioni locali, ha richiesto l'istituzione della intera Facoltà di architettura fin dal 1960. Su questa richiesta la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso parere favorevole nel 1961. Conseguentemente, il Ministero della pubblica istruzione aveva preparato un disegno di legge per la istituzione dell'intera Facoltà, la quale avrebbe dovuto funzionare con aiuti finanziari da parte di istituzioni locali. È soltanto a seguito di talune difficoltà sorte in materia di contributi che il Ministero della pubblica istruzione ha deciso – come primo passo – la presentazione di questo disegno di legge che contempla l'istituzione, per ora, del biennio propedeutico. È da rilevarsi che, per ragioni di prudenza, l'Università di Genova – nonostante il parere favorevole pronunciato nel 1961 dal Consiglio superiore – ha dato inizio ai corsi soltanto a partire dall'anno scolastico 1962-63.

* * *

La VIII Commissione ha discusso il disegno di legge n. 1248 nella seduta legislativa del 17 giugno 1964: dopo l'esposizione del relatore e lo svolgimento di vari interventi la Commissione ha deciso a maggioranza il rinvio dela discussione del provvedimento in attesa che il Ministro presentasse al Parlamento il programma generale di sviluppo della scuola.

Il provvedimento è ritornato in discussione presso la VIII Commissione in sede legislativa nella seduta del 14 ottobre 1964, cioè dopo la presentazione del programma generale da parte del Ministro. Va tenuto in evidenza che il termine per le iscrizioni alle Università scade il 5 novembre ed è prorogabile, da parte dei rettori, fino al 31 dicembre per casi di particolare rilievo: come già affermato qui sopra, grave danno verrebbe agli studenti se il presente disegno di legge non venisse approvato urgentemente.

Nella seduta del 14 ottobre la Commissione ha manifestato in maggioranza un atteggiamento favorevole al provvedimento, pur con qualche riserva e con differenze di posizioni: i membri della Commissione appartenenti al gruppo comunista, però, hanno presentato la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento.

Pertanto la Commissione istruzione ha discusso di nuovo il disegno di legge, in sede referente, nella seduta del 16 otobre 1964 e ha approvato a maggioranza gli articoli con un emendamento all'articolo 7 comma terzo inteso a ridurre a un biennio il tempo oltre il quale non potrà rimanere in carica il comitato di professori che da principio esercita i compiti del Consiglio di Facoltà.

* * *

Per le varie considerazioni esposte il relatore invita la Camera a esprimere voto favorevole al disegno di legge n. 1248.

BERTÈ, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1963-64 è istituita presso l'Università di Genova la Facoltà di architettura limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura.

È riconosciuta, a tutti gli effetti, la validità dei corsi svolti di fatto dall'anno accademico 1962-63.

ART. 2.

Al ruolo organico dei posti di professori di ruolo dell'Università di Genova sono aggiunti, per la Facoltà di architettura, n. 3 posti.

ART. 3.

Sono istituiti, a decorrere dal 1° novembre 1963, n. 6 posti di ruolo di assistente riservati a cattedre del biennio propedeutico del corso di laurea in architettura presso l'Università di Genova.

ART. 4.

Per la istituzione dei predetti posti di professore di ruolo si provvede mediante utilizzazione di n. 3 posti dei nn. 70 posti previsti dall'articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

ART. 5.

All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458 concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 6.

Alla retribuzione dei professori incaricati si provvederà con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5

Identico.

ART. 6.

Identico.

La relativa spesa graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione Prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

ART. 7.

Identico.

Identico.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.